

DISEGNO DI LEGGE

Inserimento dell'articolo 48 ter nella legge provinciale sulla ricettività turistica 2002: promozione della ricettività e dell'offerta turistica accessibile

Art. 1

Inserimento dell'articolo 48 ter nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Dopo l'articolo 48 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nel titolo VII della legge, è inserito il seguente:

“Art. 48 ter

Promozione della ricettività e dell'offerta turistica accessibile

1. La Provincia promuove l'adeguamento delle strutture ricettive e il complessivo orientamento dell'offerta turistica al soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva che intendono fruire delle opportunità turistiche del territorio provinciale, e che sono considerati come ospiti speciali.

2. Per il perseguimento delle finalità del comma 1 la Provincia, nell'ambito delle deliberazioni attuative della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), e nel rispetto della legge medesima, può disciplinare la concessione di specifiche agevolazioni rivolte agli esercizi alberghieri previsti dall'articolo 5 e agli esercizi extra-alberghieri previsti dall'articolo 30 della presente legge. I contributi possono essere corrisposti anche a stabilimenti balneari o altri esercizi che offrono servizi di accoglienza definiti dalla predetta deliberazione. Gli incentivi possono comprendere, tra l'altro, le modificazioni strutturali - ad esclusione di quelle imposte dai vigenti obblighi di legge - e la dotazione di attrezzature volte a far fronte ai bisogni delle persone con disabilità.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può disciplinare la concessione di contributi per le finalità del comma 1, rivolti ai proprietari di alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37 bis, prevedendo in tal caso congrui vincoli di destinazione d'uso dell'immobile.

4. Anche al fine di promuovere una più serena fruizione del periodo di vacanza da parte delle famiglie, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può inoltre disciplinare la concessione di contributi volti a ridurre il costo del soggiorno delle persone, diverse dai familiari, che assistono persone con disabilità.

5. I contributi previsti dai commi 2 e 3 possono essere riservati, se stabilito dalle relative deliberazioni attuative, a coloro che aderiscono alle iniziative promosse ai sensi del comma 5 o ai marchi aventi le caratteristiche previste dal comma 6. I contributi previsti dal comma 4 possono essere riservati agli ospiti degli esercizi che aderiscono alle predette iniziative o marchi.

6. I soggetti appartenenti al sistema di marketing turistico previsti dalla legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), promuovono l'introduzione, nell'ambito delle carte per l'ospite, di servizi ed esperienze dedicate al soddisfacimento delle specifiche esigenze del turista con disabilità. Per le finalità di questo comma i predetti soggetti istituiscono specifici tavoli di lavoro con la partecipazione delle realtà economiche e culturali, degli enti locali e di altri organismi istituzionali provinciali, nonché delle associazioni che rappresentano le persone con disabilità o i relativi familiari. I medesimi soggetti, nell'ambito dei rispettivi portali, dedicano specifici spazi relativi all'offerta turistica, culturale e

ricreativa rivolta alle persone con bisogni speciali, anche mediante l'inserimento di mappe interattive volte a facilitare la conoscenza di itinerari ed esperienze loro dedicati. Inoltre, nell'ambito delle loro competenze, promuovono l'adesione a iniziative promosse a livello nazionale volte a favorire la riconoscibilità delle esperienze turistiche rivolte alle persone con speciali bisogni.

7. Nell'ambito della promozione territoriale e di marketing turistico, i soggetti appartenenti al sistema di marketing turistico previsti dalla legge sulla promozione turistica provinciale 2020 valorizzano l'offerta turistica volta al soddisfacimento dei bisogni particolari delle persone con disabilità quale fattore di competitività del sistema trentino, per coniugare il sostegno e la promozione sociale con l'opportunità di crescita economica. La Provincia promuove inoltre l'introduzione nei marchi di prodotto turistico di elementi volti a valorizzare la tipologia di offerta turistica orientata alle finalità di quest'articolo.

8. La Provincia promuove l'acquisizione di conoscenze specifiche relative ai bisogni speciali delle persone con disabilità:

a) nell'ambito dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni disciplinate dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)", e dei rispettivi corsi di aggiornamento;

b) nell'ambito della formazione professionale e in apprendistato disciplinata dalla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).

9. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può disciplinare la concessione di contributi a titolo di *de minimis* alle imprese che gestiscono esercizi alberghieri ed extra-alberghieri per l'acquisizione di servizi da parte di soggetti specializzati volti al soddisfacimento di bisogni speciali dell'ospite con disabilità."

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'articolo 48 ter, comma 2, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede con le risorse già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 48 ter, comma 3, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, stimati in 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede riducendo, per un pari importo e per i medesimi anni, gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 03 (altri fondi), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 48 ter, comma 4, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, stimati in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede riducendo, per un pari importo e per i medesimi anni, gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 03 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

4. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'articolo 48 ter, commi 6 e 7, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede con le risorse già stanziare sulla missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'articolo 48 ter, comma 8, della

legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede con le risorse già stanziare in bilancio sulla missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 02 (formazione professionale), titolo 1 (spese correnti) e sulla missione 7 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (spese correnti).

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 48 ter, comma 9, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, stimati in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede riducendo, per un pari importo e per i medesimi anni, gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 03 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).